



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"

**Istituto Tecnico:** Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);

**Istituto Professionale:** Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;

**Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale:** Turistico e Grafico Multimedia.

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

[www.falconeiis.edu.it](http://www.falconeiis.edu.it) – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it)

### REGOLAMENTO BREVE PAUSA LAVORATIVA PERSONALE ATA

Ai sensi dell'art. 22 del CCNL istruzione 2016 – 2018 secondo cui *“la promozione della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn – out”* rientrano tra le materie oggetto di confronto sindacale in sede di contrattazione integrativa, **in assenza di un punto di ristoro in Istituto**, si procede alla **regolamentazione della breve pausa lavorativa per il personale ATA**, fatto salvo quanto disposto dall'art. 51 del CCNL Scuola 2006 – 2009 che detta le discipline delle pause lavorative e dal **D. Lgs. 81/08** che regola le pause per i videoterminalisti.

#### Art. 1\_Definizione

Le pause brevi sono quelle **pause di 10 minuti massimo** che durante l'intera giornata lavorativa il dipendente considera necessarie per prevenire lo stress da lavoro correlato e fenomeni di burn out che possono essere **effettuate all'interno dell'Istituto o nelle sue immediate adiacenze**

#### Art. 2\_Numero di pause

Il numero massimo di pause brevi all'interno della propria giornata lavorativa, considerata nella sua totalità, è **di due pause**, che si aggiungono a quelle previste per i videoterminalisti e a quelle del CCNL Scuola 2006 – 2009

#### Art. 3\_Modalità effettuazione pausa breve

**Comma 1.** Le pause brevi effettuate all'interno dei locali dell'Istituto possono essere effettuate liberamente distanziando temporalmente l'una dall'altra da un arco temporale di almeno due ore.

**Comma 2.** Le pause brevi possono essere effettuate anche nelle immediate adiacenze dell'Istituto: in questo caso il personale ATA dovrà timbrare il proprio badge negli appositi macchinari sia in entrata che in uscita in modo che l'amministrazione possa a campione monitorare il corretto svolgimento temporale della pausa.

**Comma 3.** La mancata timbratura o la timbratura eccedente la durata massima di 10 minuti sarà considerata palese e ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro e come tale sanzionata come violazione dei doveri d'ufficio espressi nel **CCNL 2016 – 2018 e nel D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”**

**Comma 4.** Il lavoratore che ha intenzione di effettuare la pausa breve ha l'obbligo di comunicazione della stessa al suo collega più vicino o al collega con cui divide il piano o la sezione dell'edificio a lui destinata, garantendo quindi la continuità del servizio nel proprio settore.

**Comma 5.** I collaboratori scolastici **NON** possono effettuare la pausa breve durante i periodi di intervallo e più specificatamente nei seguenti periodi temporali: **9.55 – 10.05 e 11.55 - 12.05**

**Comma 6.** I minuti di pausa effettuati tramite badge del dipendente, accumulati durante il mese, dovranno essere recuperati al termine del mese successivo.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"**

**Istituto Tecnico:** Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);

**Istituto Professionale:** Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;

**Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale:** Turistico e Grafico Multimedia.

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

[www.falconeiis.edu.it](http://www.falconeiis.edu.it) – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it)

**Art. 4\_Autorizzazione alla pausa breve**

**Comma 1.** Il rispetto dell'art. 3 in tutti i suoi commi sostituisce di fatto la necessaria autorizzazione del DS e del DSGA per l'effettuazione della pausa breve.

**Comma 2.** Qualunque altra pausa al di fuori di quanto disciplinato dai presenti articoli, dal D. Lgs. 81/08 e dall'art. 51 del CCNL Scuola 2006 – 2009 non è autorizzata, a meno di esplicito assenso da parte del DS e/o del DSGA.

**Comma 3.** I collaboratori scolastici al di fuori delle pause brevi regolamentate mantengono l'obbligo di vigilanza alunni e locali che richiede una presenza costante nel proprio reparto di competenza.